



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003283 - 15/03/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: sc

Roma, 14 MAR. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Verona
Via Tezone, 5
37122 VERONA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 40/2011_Incompatibilità_Esercizio della professione ed esercizio dell'attività di impresa agricola.

Con riferimento al quesito formulato in data 9 febbraio, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla sussistenza di una situazione di incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e l'attività di impresa agricola, con particolare riferimento alle fattispecie di:

- socio amministratore,
- socio non amministratore,
- socio nudo proprietario
- e usufruttuario,

si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all'art. 4 comma 1, lett. c), dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola¹ qualora questa sia esercitata dall'iscritto per

¹ Vd. Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*) c.c.:

"1. E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla

conto proprio (in nome proprio o altrui); si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare attività di impresa agricola.

L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se (art. 4, co. 2) *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*.

Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa. Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Alla luce di tali indicazioni, si evidenzia, pertanto, che nel caso prospettato, l'assunzione della qualità di socio (amministratore o non, ovvero nudo proprietario) di società semplice che svolga attività d'impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione. Ciò è, peraltro, chiarito anche dalle Note interpretative² della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, recentemente approvate dal Consiglio Nazionale³. A tale ipotesi deve ritenersi assimilabile anche l'ipotesi di iscritto che assuma la qualità di usufruttuario del terreno agricolo, vale a dire che conduca il terreno a titolo di usufrutto. Ciò considerato che l'usufrutto, ai sensi degli artt. 978 e segg. Cod. civ., consiste nel diritto reale riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica (l'usufruttuario di un terreno agricolo può, dunque, coltivarlo ovvero darlo in affitto).

Si evidenzia, infine, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, le Note interpretative hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo)⁴.

Con riferimento alle fattispecie segnalate, dunque, l'incompatibilità sarà esclusa solo qualora l'iscritto (socio ovvero usufruttuario) eserciti l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del terreno agricolo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

² Vd. Informativa CNDCEC n. 59 del 29 ottobre 2010: *"La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139"* - Note interpretative.

³ Vd. Note interpretative cit., par. 3.1, caso 2, lett. b), pag. 14.

⁴ Le note interpretative precisano, peraltro, che ai fini della prima applicazione dell'art. 4 *"il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005 e il 31/12/2007 può ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. Di talché sarà da intendersi meramente conservativa, e dunque, compatibile, l'attività agricola in qualunque forma esercitata in detto lasso di tempo"*.